

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero

Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costruita parte civile

Altri elementi

Quantum

 1* Grado

Tribunale di Milano riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante condanna alla pena di due mesi ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede civile con provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 40.000,00 al cui adempimento subordina la sospensione condizionale della pena.

 2* Grado

Corte di Appello di Milano in data 21.09.2018 conferma il primo grado di giudizio.

 precedente cassazione Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Intento ad effettuare le operazioni di disarmo dei pannelli di armatura in legno posti all'interno di un cavedio saliva su un impalcato. Per salire sul piano di ponte levava alcune tavole che non provvedeva a riposizionare per richiudere il vano. Al di sopra dell'impalcato posizionava, senza alcun fissaggio, una scala che appoggiava ad una parete. Mentre disarmava i pannelli la scala perdeva l'appoggio e faceva precipitare il lavoratore da una altezza di circa 5 metri.

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Privato	<input type="checkbox"/> Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Ufficio
		<input type="checkbox"/> Fabbrica	<input type="checkbox"/> Altro
			<input type="text"/>

Principio di diritto

il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone Massimo, Rv. 276242; Sez. 4, n. 45808 del 27/06/2017, Catrambone e altro, Rv. 271079). A ciò si aggiunge il previsto obbligo del datore di lavoro di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione (art. 18, co. 1 lett. F d.lgs. n. 81/2008); previsione che conferisce plastica evidenza all'obbligo, peraltro già rinvenibile in chiave logica, di dare concreta attuazione alle misure di prevenzione identificate con la valutazione dei rischi, al cui ampio genus appartiene anche il Pos che, nel caso di specie, come si è più sopra ricordato, non riportava la valutazione dei rischi connessi all'attività di scasseratura e non descriveva quali fossero le opere provvisorie che era necessario attuare per lo svolgimento di quel tipo di lavorazione.

La sentenza impugnata - ricordando come il d.lgs. 81/08 abbia disegnato un'efficace rete di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, assegnando ruoli prevenzionali e di garanzia a tutte le figure apicali presenti & i cantieri mobili o temporanei, «non esimendo dalla propria responsabilità alcuna delle figure datoriali o in posizione di garanzia, a fronte della presenza di altri corresponsabili, rimanendo tutti coinvolti nella diuturna ed efficace ottemperanza delle norme di legge» - sottolinea che la presenza, come nel caso di specie, di un responsabile di cantiere non esime, per le ragioni dianzi esposte, il datore di lavoro dalle responsabilità a lui facenti capo, tra cui quella sancita dall'art. 122 d. lgs. 81/08.

In conseguenza, correttamente la Corte di appello afferma che sul datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, incombe il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto_del_ricorso	<input type="checkbox"/> Ricorso_inammissibile		
annullamento	<input type="checkbox"/> senza rinvio	<input type="checkbox"/> con rinvio	<input type="checkbox"/> con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita che liquida in €.2.500,00, oltre accessori come per legge, da liquidarsi in favore dello Stato essendo stata la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Così deciso i data 8 novembre 2019.

Note

Nel caso di specie la condotta dell'infortunato non può ritenersi abnorme «in quanto pienamente inserita nell'attività lavorativa e addirittura oggetto di specifica direttiva ricevuta dal responsabile del cantiere, dovendosi, al contrario, reputare del tutto prevedibile che un operaio che lavora, da solo, su una scala, del tutto priva di ancoraggi, posta sopra un impalcato con apertura, possa cadere dalla scala e precipitare nel varco.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.